

*Gli esperti del Centro Studi SEAC predispongono mensilmente la rubrica **“info azienda”** a disposizione degli abbonati alle Informative Fiscali.*

***“info azienda”** è destinato alla clientela dello Studio o dell’Associazione e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti in campo fiscale.*

*In allegato si riporta **“info azienda” n. 3 del mese di marzo 2021**.*



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 3 di

infQ azienda – marzo 2021

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Cause di esclusione ISA	Sono state individuate le seguenti nuove cause di esclusione dagli ISA per il 2020 a seguito dell'emergenza COVID-19: <ul style="list-style-type: none">– diminuzione di almeno il 33% dei ricavi / compensi 2020 rispetto a quelli 2019;– apertura della partita IVA dall'1.1.2019;– esercizio in via prevalente di specifiche attività economiche.
Decreto MEF 2.2.2021	
Contributi regionali COVID-19	I contributi erogati dalla Regione a fronte dell'emergenza COVID-19 non sono soggetti a tassazione. Infatti, come stabilito dall'art. 10-bis, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", i contributi / indennità di qualsiasi natura erogati a favore di imprese / lavoratori autonomi a seguito della citata emergenza, "da chiunque erogati", non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini IRAP.
Risposta interpello Agenzia Entrate 3.2.2021, n. 84	
Imposta bollo su fatture elettroniche	Sono state pubblicate sul sito Internet dell'Agenzia le modalità operative per l'integrazione delle fatture elettroniche inviate dal 2021 tramite Sdl per le quali in sede di emissione della fattura il cedente / fornitore non ha assolto l'imposta di bollo (se dovuta). Sono altresì definite le modalità di consultazione e variazione dei dati a disposizione del cedente / prestatore o dell'intermediario delegato.
Provvedimento Agenzia Entrate 4.2.2021	
Bonus canoni locazione immobili	Il bonus canoni di locazione immobili ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio quale attività secondaria, con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni, relativamente ai canoni di locazione pagati per gli immobili utilizzati esclusivamente per tale attività ovvero dei locali in cui vengono contestualmente esercitate altre attività. Il credito d'imposta non spetta per i canoni pagati per la locazione / sublocazione di immobili in cui sono svolte attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.
Risposta interpello Agenzia Entrate 11.2.2021, n. 102	

COMMENTI IL “BONUS PUBBLICITÀ” 2021

Per incentivare l'acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni a carattere commerciale con l'art. 57-bis, DL n. 50/2017, il Legislatore ha introdotto una specifica agevolazione, il c.d. “Bonus pubblicità”. Il bonus originariamente previsto a favore delle imprese / lavoratori autonomi per gli investimenti pubblicitari e televisivi è stato esteso:

- agli enti non commerciali;
- alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) “online”.

In merito alla disciplina in esame va evidenziato che:

- con il DPCM n. 90/2018, sono state emanate le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame;
- con il Provvedimento 31.7.2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d'imposta in esame;
- con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da riportare nel mod. F24 (“6900”).

Per il 2020, il Legislatore è intervenuto apportando significative modifiche ed in particolare:

- l'art. 98, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali);
- l'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha:
 - aumentato la predetta percentuale al 50% degli investimenti effettuati;
 - esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali.

Infine, l'art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, con l'introduzione del nuovo comma 1-quater al citato art. 57-bis, ha previsto **l'estensione anche per il 2021 e il 2022 del bonus per le “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50%** degli investimenti effettuati.



Dalle istruzioni per la compilazione dell'apposita comunicazione, è possibile desumere che per il 2021 e il 2022 è **possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio – TV locali** applicando le “vecchie” regole.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il c.d. “Bonus pubblicità” è riconosciuto ai seguenti soggetti:

- **imprese / enti non commerciali;**
- **lavoratori autonomi;**

a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione in esame riguarda le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite **stampa periodica / quotidiana** (nazionale o locale) anche “on line”.

Si rammenta che, al fine dell'agevolazione i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Come sopra evidenziato sono agevolabili anche gli investimenti effettuati sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”. Per tale tipo di investimenti tuttavia è necessaria la **sussistenza di un investimento incrementale** pari almeno all'1%, dove per incrementale si intende la

maggiorazione dell'investimento rispetto all'anno precedente. Così, ad esempio, se nel 2020 sono stati investiti € 10.000 e nel 2021 si prevede di fare investimenti pubblicitari per € 15.000, l'investimento incrementale è pari a € 5.000.




Come chiarito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sono ammissibili all'agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un'agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni.

Merita evidenziare che l'effettivo sostenimento delle spese va **attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità** delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.

DETERMINAZIONE DEL BONUS PER IL 2021

Come sopra accennato, il bonus per il 2021 va determinato:

- nella misura del 50% dell'investimento effettuato sulla "Stampa";
- nella misura del 75% dell'investimento incrementale dell'investimento sulle "Emittenti televisive e radiofoniche locali".




MODALITÀ DI ACCESSO AL BONUS

Per poter accedere all'agevolazione il soggetto deve:

- presentare una **richiesta al fine di prenotare** il "bonus pubblicità";
- inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell'anno.

Il soggetto interessato infatti deve presentare:

- **dall'1.3 al 31.3 di ciascun anno** la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell'anno, al fine di prenotare le risorse disponibili (€ 50 milioni per il 2021 e € 50 milioni per il 2022). Pertanto, per il 2021, la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", va **presentata dall'1.3 al 31.3.2021**;
- **dall'1.1 al 31.1 di ciascun anno** la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", con la quale dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza). Pertanto, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", va **presentata dall'1.1 al 31.1.2022**.



Si ricorda che tali comunicazioni / dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l'apposito modello, in **via telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Come sopra accennato l'effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità alle dichiarazioni o da un Revisore legale.



Si evidenzia che la *"Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"* pur finalizzata a confermare l'effettiva realizzazione degli investimenti nel corso dell'anno agevolato, **non sostituisce** in alcun modo **l'attestazione del professionista** che costituisce elemento a sé stante ed **indispensabile** ai fini della legittima spettanza del bonus.

L'attestazione del professionista **non va inviata** telematicamente, ma **va conservata** dal richiedente ed esibita all'Amministrazione fiscale in caso di richiesta.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame va **utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) indicando il codice tributo **"6900"**, (quale *"anno di riferimento"* va riportato l'anno di concessione del credito).

Il credito d'imposta spettante va **indicato nel mod. REDDITI** del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.

Da ultimo si ricorda che l'agevolazione in esame, oltre a non essere cumulabile con altre agevolazioni statali / regionali / europee, *"salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità"*, è soggetta anche ai limiti della normativa UE sugli Aiuti di Stato *"de minimis"* e al rispetto del limite del tetto di spesa (stanziamento annuale) differente a seconda del *"settore"* sul quale si intende investire (Stampa / Emittenti televisive e radiofoniche locali).

SCADENZARIO

Mese di Marzo

Mercoledì 10 marzo

STAMPA REGISTRI CONTABILI	Stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2019 da parte di imprese / lavoratori autonomi. In deroga a quanto sopra, per effetto del DL n. 148/2017 e del DL n. 119/2018, è considerata regolare la tenuta dei registri IVA, in formato elettronico, ancorché non stampati, a condizione che la stampa sia effettuata in sede di controllo.
CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRI CONTABILI	Termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione digitale dei libri contabili relativi al 2019 ai sensi del DM 17.6.2014.
CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2019 ai sensi del DM 17.6.2014.
CONSERVAZIONE DIGITALE DICHIARAZIONI FISCALI	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle dichiarazioni fiscali relative al 2018 ai sensi del DM 17.6.2014.

Martedì 16 marzo

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE RIPRESA SOSPENSIONE "DECRETO RISTORI"	Versamento del saldo della liquidazione IVA del mese di ottobre 2020 (unica soluzione / prima rata) da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. "Decreto Ristori-bis" trasfuso nel c.d. "Decreto Ristori" in sede di conversione).
---	--

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”	Versamento del saldo della liquidazione IVA del mese di novembre 2020 (unica soluzione / prima rata) dovuta da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater” trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione.
IVA ACCONTO RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”	Versamento dell’acconto IVA 2020 (unica soluzione / prima rata) da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali), da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater” trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione.
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta; • versamento saldo IVA 2020, in un’unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30.6.2021 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30.7.2021, con un ulteriore 0,40%).
ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO	Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2021 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l’1.3.2021 o non disinstallati entro il 31.12.2020.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”	Versamento delle ritenute operate a ottobre 2020 (unica soluzione / prima rata) relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001), da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-bis” trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”	Versamento delle ritenute operate a novembre 2020 (unica soluzione / prima rata) relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001), da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater” trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	<p>Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

INPS GESTIONE SEPARATA RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”	Versamento (unica soluzione / prima rata) del contributo previdenziale sui compensi corrisposti a novembre 2020 a incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000), collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater” trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
INPS DIPENDENTI RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”	Versamento (unica soluzione / prima rata) dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre 2020, da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-bis” trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione.
INPS DIPENDENTI RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO RISTORI”	Versamento (unica soluzione / prima rata) dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre 2020, da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. “Decreto Ristori-quater” trasfuso nel c.d. “Decreto Ristori” in sede di conversione.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio.
TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI	Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a: <ul style="list-style-type: none"> • € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; • € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.
CERTIFICAZIONE UNICA 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2021 relativa ai: <ul style="list-style-type: none"> – redditi di lavoro dipendente e assimilati; – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi. <p>Nella Comunicazione va specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2021 (tale informazione interessa i soli sostituti d'imposta nati nel 2021);</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica 2021; • consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della Certificazione Unica 2021.
IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2021 PRECOMPILATO	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2021 PF precompilato, dei dati delle: <ul style="list-style-type: none"> • spese funebri 2020; • spese 2020 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio; • spese frequenza asilo nido 2020.

IRPEF INVIO SPESE VETERINARIE MOD. 730/2021 PRECOMPILATO	<p>Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie 2020 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2021 PF precompilato, da parte dei veterinari.</p> <p>Si evidenzia che è necessario indicare anche la modalità di pagamento della spesa, tracciabile / non tracciabile.</p>
---	---

Giovedì 25 marzo

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili). Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi); • la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; • i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.
--	---

Mercoledì 31 marzo

CERTIFICAZIONE UTILI	<p>Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2020, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile.</p> <p>La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2020 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.</p>
INPS DIPENDENTI	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS	<p>Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2020, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.</p> <p>Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.</p>
ENASARCO VERSAMENTO FIRR	<p>Versamento da parte della casa mandante del FIRR relativo al 2020.</p>
VERSAMENTI CARTELLE PAGAMENTO, AVVISI ACCERTAMENTO, ECC. RIPRESA SOSPENSIONE “DECRETO MILLEPROROGHE”	<p>Versamento delle somme sospese nel periodo 8.3.2020 – 28.2.2021 (21.2.2020 -28.2.2021 per i soggetti dei Comuni della c.d. “zona rossa” di prima istituzione) derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione; • avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010; • atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione; • atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910; • atti esecutivi emessi dagli Enti locali ex art. 1, comma 792, Finanziaria 2020. <p>Il versamento riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 28.2.2021 oggetto di sospensione. In alternativa al pagamento in unica soluzione è possibile richiedere la rateizzazione.</p>